

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

Il **Museo Nazionale Romano**, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “**MNR**”)

E

la Repubblica Federale di Germania, rappresentata dall’Incaricato del Governo Federale per la Cultura ed i Media, rappresentata a sua volta **dall’Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo**, con sede legale in Largo di Villa Massimo, 1-2 - 00161 - Roma, nella persona del Direttore Amministrativo Sebastian Springfeld (di seguito anche “Accademia” e, congiuntamente con il MNR, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria e in quanto tale è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell’ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- l’Accademia, fondata nel 1910 dall’imprenditore e mecenate prussiano Eduard Arnhold con lo scopo di ospitare artisti tedeschi a Roma, è il più prestigioso Istituto culturale tedesco di Roma,
- l’Accademia (Villa Massimo e il complesso di Casa Baldi, situato a Olevano Romano, nei pressi di Roma) è di proprietà della Repubblica Federale Tedesca ed è gestita come istituzione dipendente nell’ambito del portafoglio dell’Incaricato del Governo Federale per la Cultura ed i Media,
- l’Accademia ha il compito di offrire ad artisti tedeschi di grande talento, l’opportunità di proseguire il loro sviluppo artistico attraverso un lungo periodo di studio a stretto contatto con la vita culturale di Roma e dell’Italia. Villa Massimo promuove artisti di spicco nel campo delle belle arti, dell’architettura, della letteratura e della musica (composizione) attraverso una procedura di selezione. L’Accademia, con nota del 7 novembre 2025, acquisita agli atti d’ufficio con prot. 2411 dell’11 novembre 2025, ha chiesto al MNR di sviluppare una

collaborazione volta alla realizzazione del progetto artistico di Farzane Vaziritabar, borsista dell'Accademia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- Premesse -

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Art. 2

- Finalità -

1. Il Museo Nazionale Romano e l'Accademia intendono instaurare una collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del patrimonio custodito dal Museo anche attraverso attività artistiche a cura dei borsisti dell'Accademia;
2. Nell'ambito di tali finalità, il MNR e l'Accademia si propongono di permettere alla borsista Ferzane Vaziritabar di svolgere alcune riprese a finalità esclusivamente artistica e non commerciale, e di realizzare una performance artistica dedicata alle donne per la giornata del 25 novembre 2025 a Palazzo Altemps;
3. Si precisa che:
 - a. i diritti di riproduzione vengono autorizzati per i progetti artistici oggetto del presente accordo al fine di presentare le riprese video in quanto opera finale nella serata di presentazione dei borsisti di Olevano Romano venerdì 28 novembre presso la Galleria dell'Accademia, dalle ore 19 alle ore 21, e in ogni caso esclusivamente in occasione artistiche e senza fini commerciali.
 - b. nei titoli di coda dovrà essere riportata la menzione "su concessione del Ministero della Cultura – Museo Nazionale Romano" e dovrà inoltre essere menzionata la sede di Palazzo Altemps;
 - c. le modalità e i canali di diffusione delle immagini dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e autorizzati dal Museo Nazionale Romano;
 - d. dovrà essere consegnata al Museo una copia del video.
 - e. L'Accademia non è responsabile e non risponde per le azioni di terzi (in particolare persone con le quali non intrattiene alcun rapporto contrattuale) che realizzino o diffondano illecitamente e senza autorizzazione le riprese video effettuate, oppure che violino in qualsiasi altro modo il presente accordo.
4. Ogni attività seguirà lo svolgimento concordato fra le Parti;
5. Qualsiasi variazione rispetto al progetto concordato fra le Parti dovrà essere preventivamente comunicata ed espressamente autorizzata dal MNR;
6. L'Accademia contribuisce all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento con proprie risorse umane e strumentali, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del MNR.

**Art. 3
- Obblighi delle parti -**

1. Le Parti si impegnano a:
 - a. condividere le specifiche modalità organizzative delle attività, comunicando tempestivamente qualsivoglia variazione del programma concordato;
 - b. utilizzare i rispettivi loghi ufficiali nell'ambito delle comunicazioni legate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, secondo quanto specificato all'art. 5 del presente Protocollo d'Intesa;
 - c. attenersi al rispetto dei valori artistici e storici del sito e a tutte le disposizioni di tutela dettate, nello specifico, dal MNR;
 - d. attenersi all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro e s.m.i., come meglio specificato all'art. 7 del presente Protocollo d'Intesa.
2. L'Accademia avrà inoltre cura di garantire, a proprio onere e con ogni connessa responsabilità, la sicurezza di tutte le attrezzature e dei materiali che porterà e utilizzerà ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli.

**Art. 4
- Referenti delle Parti -**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente accordo, le Parti indicano i seguenti referenti:
 - per il Museo Nazionale Romano, la Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi;
 - per l'Accademia, il Direttore Amministrativo Dott. Sebastian Springfield.

**Art. 5
- Diritto d'immagine e Pubblicità -**

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo.
2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

Art. 6
- Durata -

1. Il presente Protocollo ha durata dalla sottoscrizione al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 7
- Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro -

1. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

Art. 8
- Clausola di riservatezza -

1. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa e logistica di cui dovessero venire a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo.

Art. 9
- Trattamento dei dati personali -

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 10
- Modifiche all'accordo -

1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11
- Spese -

1. Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Articolo 12
-Miscellanea-

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Museo Nazionale Romano
La Direttrice
Dott.ssa Federica Rinaldi

Accademia Tedesca Roma
Villa Massimo
Il Direttore Amministrativo
Sebastian Springfield

